



VADEMECUM OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 ART. 1, CO. 125-127

**ANNO 2021
(gennaio-dicembre 2021)**



Finalità del Vademecum

Anche quest'anno per consentire di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 124/2017, art. 1, co-125-127, l'Associazione ha preparato un form (o modello) disponibile su GAIA. I Comitati che vogliono beneficiarne possono collegarsi su GAIA, compilare il form e considerare così assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dalle legge.

Sarà cura dell'Associazione pubblicare tutti i dati della Rete associativa CRI sul sito istituzionale CRI.

SCOPRI CON NOI COME FARLO!

Quali sono i dati da pubblicare?

Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni (PA) o dalle società pubbliche, pari o superiori ad euro 10.000,00 nell'anno solare 1° gennaio–31 dicembre 2021.

CHE VUOL DIRE EROGATI?

Erogati vuol dire incassati. Deve trattarsi dunque di somme incassate nell'anno 2021 e non semplicemente iscritte in bilancio.

DI CHE VALORE?

10.000 € (euro), da intendersi come valore complessivo: anche se i singoli contributi sono inferiori, l'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) incassati sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad 10.000,00 €.

Es.: se il Comitato ha ricevuto 10 erogazioni, ciascuna da 1.000 € è obbligato a pubblicare i dati, indicando tutte e 10 le erogazioni; se ne ha ricevute 9 da 1.000 € non è obbligato.

SONO OBBLIGATI TUTTI I COMITATI?

Si se hanno ricevuto contributi superiori a 10.000 euro nel corso dell'anno solare 1° gennaio 2021 – 31 gennaio 2021 e se vogliono assolvere a detto obbligo avvalendosi della piattaforma GAIA messa a disposizione dal Comitato Nazionale. Resta ferma la facoltà dei Comitati CRI di provvedervi in autonomia, pubblicando i dati sui propri siti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono oggetto di pubblicazione le seguenti "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, ricevuti nel corso dell'anno solare 2021, ossia gennaio-dicembre 2021":

CONTRIBUTI IN DENARO

- sovvenzioni, contributi o aiuti ricevuti da PA o società pubbliche mediante atti donativi o, comunque, atti unilaterali per l'acquisto di determinati beni, o per un determinato servizio o anche;
- erogati a fondo perduto (cioè non per acquistare un bene o svolgere o un servizio) i contributi ricevuti da PA o società pubbliche per garantire il necessario ristoro per le attività svolte durante l'emergenza Covid-19 (es. Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore) o comunque quelli erogati all'esito di appositi avvisi pubblici di finanziamento banditi da Ministeri/Agenzie, ecc....

X NON sono oggetto di pubblicazione i corrispettivi ricevuti da PA o società pubbliche, a seguito della sottoscrizione di atti convenzionali, contratti, accordi o di altri comunque denominati, a prestazioni corrispettive. Per esempio: una convenzione per la somministrazione di tamponi o vaccini non è oggetto di pubblicazione.

X NON sono oggetto di pubblicazione i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Es. il contributo del cinque per mille.

BENI MOBILI

- beni mobili, ad esempio mobilio ricevuti per effetto di atti donativi o, comunque, unilaterali da parte di P.A o Società controllate;
- beni mobili registrati donati dai predetti soggetti e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, veicoli, autoambulanze etc.;
- comodato d'uso gratuito di un veicolo da parte di una P.A. o di una società controllata.

X NON sono oggetto di pubblicazione i beni ricevuti da pubbliche amministrazioni o società pubbliche che trovino la loro fonte in atti convenzionali, contratti, accordi o, atti comunque denominati, in atti e contratti a prestazioni corrispettive (es.: contratto di acquisto di DPI o di un'ambulanza, tutte le volte in cui il bene viene trasferito dietro versamento di un corrispettivo).

X NON vanno indicati gli eventuali beni ricevuti in comodato o comunque assegnati ai Comitati CRI dal Comitato Nazionale CRI, anche per il tramite dei Comitati Regionali. Quest'ultimi saranno pubblicati a cura del Comitato Nazionale.

BENI IMMOBILI

- beni immobili (ivi inclusi terreni) di titolarità di PA o comunque società pubbliche ricevuti o comunque goduti nel corso dell'anno 2021 (gennaio– dicembre) in comodato d'uso gratuito. L'immobile, in questo caso, non deve essere necessariamente in uso quale sede istituzionale del Comitato ma può essere utilizzato per le finalità più variegata (es.: magazzino).

X NON vanno indicati gli immobili concessi in comodato d'uso dal Comitato Nazionale CRI, anche per il tramite dei Comitati Regionali. Questi ultimi saranno pubblicati direttamente dal Comitato Nazionale.

ALTRO

ad esempio:

- contributo per l'acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'art. 76 del Codice del Terzo settore;
- riduzione della aliquota di accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze (punto 13 della Tabella A allegata al D.lgs. 26.10.1995, n. 504 e art. 2 del D.M. 31.12.1993);
- rimborsi da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE) per l'energia elettrica ceduta;
- beni consumabili quali: donazioni di DPI, quali, a mero titolo esemplificativo, visiere, mascherine chirurgiche etc.;
- altro: altre sovvenzioni o contributi anche cumulativamente intesi, non dichiarati precedentemente.

Cosa si intende per Pubbliche amministrazioni e/o Società controllate eroganti?

I contributi sopra descritti sono da pubblicare se provengono da:

- **pubbliche amministrazioni** (di cui al decreto legislativo N. 165 del 2001), ovvero: *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”*
- **enti pubblici economici e ordini professionali**, come ad esempio: l’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate, la SIAE, ordine degli Avvocati.
- **società in controllo pubblico, escluse le società quotate**, ovvero: Eni, Enel, Leonardo, Enav, Poste italiane e Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Mps), Consip ed Equitalia. Non sono da includere le società quotate come ad esempio RAI, ANAS, Cassa Depositi e prestito Ferrovie dello Stato.
- **società in partecipazione pubblica e associazioni, Fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica**, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Come posso compilare il form?

Il form, presente sul portale GAIA, può essere compilato dal legale rappresentante o da un delegato, in un’unica soluzione o in più fasi. Per facilitare la compilazione è stato predisposto un **“Manuale per la compilazione”** che descrive in modo dettagliato le sezioni e le procedure da seguire. Il form è di agevole compilazione e non dovrebbero servire più di 15 minuti per la compilazione, una volta raccolte le informazioni rilevanti.

L’invio del modulo, sempre tramite il portale GAIA, dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro il **15.06.2022**. In caso di mancata compilazione entro il predetto termine, l’obbligo di legge s’intenderà assolto in via autonoma.

Si ricorda che il termine ultimo per la pubblicazione sul sito istituzionale è stabilito dalla legge n.124/2017 al **30 giugno 2022**.

A chi posso rivolgermi i caso di dubbi?

Per qualsiasi richiesta di chiarimento in merito a quanto previsto dal presente Vademecum e dal “**Manuale di compilazione**” è possibile contattare il Servizio Terzo settore e Trasparenza del Comitato Nazionale alla mail **desk.terzosettore@cri.it**.

I referenti risponderanno tempestivamente, aiutando il Comitato a compilare il form.

NON SAI SE IL SOGGETTO CHE TI HA EROGATO UN CONTRIBUTO SIA UNA SOCIETÀ CONTROLLATA? CHIEDI AL DESK!

NON RIESCI AD ANDARE AVANTI NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA? CHIEDI AL DESK!

Dove verranno pubblicati i dati?

I dati verranno pubblicati aggregati per Regione nella sezione Trasparenza – Trasparenza Terzo settore del sito istituzionale del Comitato Nazionale: **<https://cri.it/trasparenza-terzo-settore/>**.

Sono previste sanzioni in caso di mancata pubblicazione?

Come conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società una sanzione economica pari all'**1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro**, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione.

Se da tale ultima contestazione passano 90 giorni e il Comitato non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Ricordiamo che il Comitato CRI può scegliere di non avvalersi del form messo a disposizione del Comitato Nazionale e pubblicare quindi i propri dati in autonomia.